

COMUNE DI POVIGLIO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI, BENEFICI ECONOMICI ED AGEVOLAZIONI
VARIE AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 27.11.1992
CON DELIBERAZIONE N. 67**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI , BENEFICI ECONOMICI ED AGEVOLAZIONI VARIE AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

CAPO I FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente regolamento il Comune , nel'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 241/1990, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure , dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della L.241/90, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art.4

1. Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO II LE PROCEDURE

Art.5

1. La Giunta Comunale stabilisce, annualmente, con propria deliberazione, i termini entro i quali , a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.

Art. 6

1. Le istanze, in carta libera, per la concessione di contributi o di altri benefici, devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere, di norma, redatte sugli appositi moduli forniti dall'Amministrazione Comunale.

3. Solo per la concessione dei benefici economici di natura socio-assistenziale, la relativa istanza potrà essere prodotta direttamente dal responsabile del settore interessato, con le modalità di cui al successivo art.8.

Art. 7

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al servizio competente, che le rimetterà alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità di intervento e nel quale saranno evidenziate le istanze che risultano prive dei requisiti ad in contrasto con le norme del presente regolamento.
2. La Giunta, tenuto conto dell'istruttoria e delle riserve disponibili in bilancio, stabilirà l'importo da assegnare ai soggetti richiedenti ed alle singole iniziative, determinando le eventuali esclusioni, nel termine di 60 giorni.
3. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, siano risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere la servizio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 8

1. Il servizio competente predispone la proposta deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per la attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono, inoltre, elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
2. Il responsabile del servizio esprime, sulla proposta di deliberazione il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente regolamento. La Proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario Comunale.
3. Il Segretario Comunale richiede il parere contabile e l'attestazione di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta, con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

CAPO III SETTORI DI INTERVENTO

Art. 9

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale;
 - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) Cultura ed informazione;
 - d) Sviluppo economico e turistico;
 - e) Tutela dei valori ambientali, valori storici e tradizionali.
2. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove o è delegata alla gestione o all'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
 - a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g. della L.142/96;
 - b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazione di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti;

- c) per quanto concerne gli interventi di assistenza e sicurezza sociale dalla disciplina stabilita dal competente servizio sociale della U.S.L. di appartenenza a ciò delegata.

3. Non ricadono sotto la disciplina del Regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:

- a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate dalla Regione e dallo Stato;
- b) gli interventi finanziari e gli altri sussidi materiale e vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali od accordi con soggetti terzi, dai quali derivino gli obblighi di reciproche prestazioni per le parti ed ai quali la Provincia partecipi per conseguire o rimuovere situazioni di proprio interesse.
- c) i trasferimenti finanziari per l'esercizio delle funzioni, servizi e attività rientranti nelle competenze istituzionali della Provincia e ad essa affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza economica, tecnica od organizzativa ;
- d) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi e strutture provinciale concessi in conformità ai Regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei cittadini e delle loro associazioni;
- e) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese sostenute per iniziativa organizzate congiuntamente alla Provincia;
- f) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà.

CAPO IV SOGGETTI AMMESSI

Art. 10

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti o comunque presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano prevalentemente a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altra istituzione di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività prevalentemente a vantaggio della popolazione del Comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 11

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la eventuale misura dell'intervento richiesto.

L'Amministrazione Comunale potrà, di volta in volta, richiedere che all'istanza venga allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'eventuale attestazione, a mezzo dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della L.15/68, dei redditi effettivi e propri del nucleo familiare cui appartiene e di chi, comunque, si a per legge tenuto agli alimenti nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di loro proprietà. Potrà, inoltre, richiedere che nella predetta dichiarazione venga altresì precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati, in caso affermativo dovrà essere indicato l'importo del contributo ed il loro soggetto che ne ha assicurato la concessione.

Art. 12

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono concessione di intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione qualora legalmente tenuto alla redazione e dal programma di attività.

Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo comunale, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. I documenti di cui la presente articolo debbono essere firmate da chi ha legalmente la rappresentanza dell'ente o dell'associazione.

Art. 13

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuato e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente, viene disposta previo presentazione al Comune di dettagliato rendiconto. Il Comune potrà richiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti anzidetti non possono essere compresi i corrispettivi delle prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazioni organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso del materiale, attrezzature od impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso da Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 14

1. L'intervento del Comune non può essere, di norma, richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 13, richiedono, e non può essere, abitualmente accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 12.
2. Il Comune rimane, comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposto e soggetti terzi per forniture di beni o prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario da utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato e di cui viene, di volta in volta richiesto il relativo rendiconto.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente e straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributo finanziaria o la concessione dell'uso agevolato di impianti, personale, strutture od attrezzature comunali.

Art. 15

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti di parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale.
2. La concessione del patrocinio comporta automaticamente, benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso noto dal soggetto che l'ha ottenuto con idonei mezzi pubblicitari.

CAPO VI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 16

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani e degli inabili anche mediante assunzione o integrazione di rette di mantenimento in case protette;
 - d) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - e) alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
 - f) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla

normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tale finalità il Comune provvede:

- a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- b) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti, favorendo anche, previa congrua e documentata motivazione del competente servizio dell'U.S.L. di appartenenza, eventuali forme di integrazione sociale mediante inserimenti lavorativi a termine all'interno della struttura organizzativa comunale.

Art. 17

1. Alla concessione, per le motivazioni di cui al presente comma, a condizioni agevolate dell'uso di strutture, impianti ed attrezzature regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

Art. 18

1. Nel bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le inserisce in apposito stanziamento per gli scopi individuati nel primo comma dell'art. 16.

CAPO VII ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 19

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene, inoltre, a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportiva amatoriali e di attività fisico motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico, possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni relative all'uso degli impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può cedere contributi straordinari alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

Art. 20

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso degli impianti ed attrezzature di cui al precedente articolo, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

CAPO VIII
SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO

Art. 21

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere valorizzazione nei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, possono essere esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere , mostre, esposizioni, rassegne, convegni e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso quanto accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate dal Comune;
 - b) Al concorso per l'effettuazioni di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
 - c) Al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) A contributi annuali a favore della Associazioni Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale;
 - e) Al concorso per iniziative promosse dalle aziende commerciali e artigianali locali, anche mediante l'assunzione a carico del bilancio comunale delle spese relative alla fornitura di energia elettrica, intese ad abbellire e valorizzare strade o piazze comunali, in occasione della ricorrenza di festività particolarmente radicate nella coscienza popolare, quali Natale, Pasqua ecc.
2. Gli interventi finanziari del Comune saranno valutati, di volta in volta, in relazione all'entità , alla durata ed alla risonanza delle manifestazioni e/o iniziative.
3. gli interventi di cui sopra potranno anche consistere nella erogazione a favore di enti o cooperative di garanzia, di specifici contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse sui mutui agevolati che verranno concessi alle categorie produttive interessate nel campo dello sviluppo economico.

CAPO IX
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 22

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono destinati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore di soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali e danza di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, archivi storici, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenza educative e culturali fra i giovani del Comune e di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale, convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla valorizzazione;
- f) a favore di enti e organizzazioni gemellati con il Comune, nell'ambito degli incontri periodici per visite e/o scambi culturali;
- g) a favore di organismi ed associazioni nazionali ed internazionali che promuovono rilevanti iniziative nel campo dello sviluppo e della cooperazione tra enti locali.

Art. 23

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale, nonché dell'attività già svolta e/o di quella programmata, dell'interesse che riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, sia per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

Art. 24

1. Gli interventi possono consistere in concessione a condizione agevolata dell'uso degli impianti ed attrezzature regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

CAPO X TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 25

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno fine per la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi di cui al precedente comma, potranno anche consistere nella erogazione di contributi finanziari diretti a promuovere ed incentivare, da parte dei suddetti organismi, apposite pubblicazioni di rilevante interesse ecologico-ambientale.

CAPO XI INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 26

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità, tale da giustificare su richieste degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato, se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste per gli altri tipi di intervento.

Art. 27

1. La concessione in uso gratuito e temporaneo di aree locali appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e consentire solo quando è disposta a favore di :

- a) associazioni del volontariato con sede nel Comune;
- b) enti e comitati che , senza fini di lucro, operano nel campo della assistenza sociale o perseguono scopi di carattere umanitario, solidaristico e di cooperazione sociale;
- c) enti e istituzioni pubbliche per attività connesse alla realizzazione dei loro fini istituzionali;

2. L'erogazione dei benefici previsti dal Regolamento non è ostativa della concessione dei premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato nell'ambito delle dotazioni costituite con deliberazione di Giunta e nell'esercizio della sua funzione di rappresentanza, in occasione di mostre, rassegne, fiere e manifestazioni culturali, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

CAPO XII L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art. 29

1. È istituito dal 31.3.1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo, vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma, nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel presente esercizio.

4. L'albo è istituito in osservanza di quanto disposto dal primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art. 30

1. In conformità delle indicazioni di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, l'albo è suddiviso nei sottoelencati settori di intervento:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico e turistico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizioni di legge in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazioni ed altri organismi iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza, norma regolamentare).

Art. 31

1. Alla prima redazione dell'albo dei beneficiari ed agli aggiornamenti, viene provveduto a cura dell'ufficio di ragioneria in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai servizi interessati.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità.

4. Copia dell'albo è trasmesso dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

CAPO XIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art.32

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.

=====